

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA UNIPG
PROGETTO DI RICERCA INTERDISCIPLINARE
BANDO RICERCA DI BASE Fondo PREMIALE 2019

Titolo del progetto

VULNERABILITA' E MINORI: profili pubblicistici e privatistici

Responsabile

Luisa Cassetti

Membri del gruppo di ricerca:

Silvia Angeletti (IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico)

Luisa Cassetti (IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico)

Andrea Sassi (IUS/01 Diritto privato)

Premessa.

L'importanza di una ricerca sul livello di (effettiva) protezione (interna e sovranazionale) dei diritti e degli interessi dei minori è testimoniata dalla consistente produzione normativa che si è sviluppata nel nostro ordinamento, in particolare negli ultimi dieci anni sulla scia dell'istituzione dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza (con le sue ramificazioni a livello regionale, v.L.112/2011) e dell'adesione a importanti Convenzioni internazionali volte a prevenire e combattere la vulnerabilità dei minori rispetto agli episodi di violenza e abuso (L. 1 ottobre 2012, n. 172, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007), nonché rispetto ai ricorrenti episodi di violenza familiare e di genere L. 27 giugno 2013, n. 77 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011).

L'ordinamento italiano ha del resto compiuto una riflessione sulla regolamentazione del riconoscimento dei figli naturali (L.219/2012) nello sforzo di porre al centro il preminente interesse del minore ad avere una famiglia, in linea con il dettato costituzionale (art.30 e 31 Cost.), le garanzie europee (v. ad es. le questioni relative allo status di figlio in relazione all'interesse preminente del minore ex art.24 Carta DFUE) e la prassi internazionale. L'ordinamento nazionale si è dovuto altresì confrontare con le sfide che, da un lato, i nuovi strumenti di comunicazione e condivisione (social media) pongono quotidianamente ai basilari diritti dei minori (v. L.17/2017 sul cyberbullismo) e, dall'altro, le emergenze umanitarie imposte dall'intensificarsi dei fenomeni migratori che rendono ancor più vulnerabili i minori coinvolti in numero costantemente crescente (L.47/2017 sulla Disciplina dei minori stranieri non accompagnati).

I ricercatori, appartenenti a settori diversi del sapere giuridico, selezioneranno alcuni profili chiave della tutela normativa e

giurisprudenziale con lo scopo di evidenziare il grado effettivo dei rimedi sperimentati in ambito sovranazionale (v. Report mensili del programma UE su Infanzia e adolescenza nonché il livello delle garanzie maturato in ambito Cedu) e di ricavare per questa via un quadro su lacune, criticità ovvero buone pratiche eventualmente elaborate in ambito nazionale (v. *amplius* i singoli profili di ricerca di seguito riportati).

Prof.ssa Luisa Cassetti (Istituzioni di diritto pubblico IUS-09)

La tutela dei minori in un sistema di protezione multilevel

Stato dell'arte.

Soggetta a un graduale e organico percorso, la figura del minore ha visto la propria posizione profondamente modificata, da principio nell'ambito familiare e sociale e, in seguito, anche nel contesto giuridico.

È da tali premesse che, nel XX° secolo, ha preso avvio lo sviluppo della cultura della tutela dei diritti dei minori, affondante le proprie radici nella dimensione internazionale. L'attenzione alla protezione dei soggetti in età evolutiva vede impegnati, da un secolo, gli organi internazionali nell'elaborazione di principi, convenzioni e regolamenti volti ad assicurare in tutti i Paesi il loro pieno e sano sviluppo psico-fisico e relazionale.

Da ultimo, la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 ha operato un mutamento radicale di prospettiva, elevando il minore da mero "oggetto" di protezione da parte degli adulti – stante la ritenuta incapacità giuridica dello stesso a motivo della peculiarità della condizione minorile qualificata come "vulnerabilità" – a "soggetto di diritto" e, quindi, titolare di situazioni giuridiche soggettive proprie, nonché capace di far valere i propri diritti.

L'aver portato all'attenzione dei Governi tale concezione del minore, ponendo lo stesso e il suo diritto a una crescita sana ed equilibrata al centro dell'interesse, ha comportato un aumento del controllo sociale e giudiziario sulla genitorialità, e ha aperto un processo di continuo aggiornamento e arricchimento del rispettivo *corpus* normativo nazionale, quale impulso verso la formazione di un nuovo modo di concepire il ruolo del figlio all'interno della famiglia.

Obiettivi della ricerca.

Un terreno fertile per valutare l'effettiva tutela dei diritti fondamentali di cui i minori sono "possessori" è offerto appunto dal contesto familiare, a motivo del riconoscimento dell'essenzialità della loro crescita nel proprio

nucleo familiare per il proprio benessere, e della maggiore capacità dei genitori di capire esigenze e necessità del proprio figlio, nell'acquisita consapevolezza – come si evince dagli arresti giurisprudenziali nazionali e sovranazionali più interessanti – che i bisogni affettivi ed educativi si pongono in una relazione di stretta dipendenza con il concetto di sviluppo armonico sotto i profili psicologico, fisico e relazionale, tanto da essere gli uni i presupposti degli altri.

Il *focus* del progetto di ricerca proposto sarà incentrato sui diritti dei minori nella dimensione europea, specificamente sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella quale l'articolo più utilizzato per salvaguardare i predetti diritti e per risolvere, tra le altre, questioni familiari è, senza dubbio, l'art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), conformemente alla duplice natura dello stesso: 1) evitare che gli Stati interferiscano nella vita privata degli individui, imponendo scelte ricadenti nella loro sfera personale; 2) esigere dagli Stati e dalle relative istituzioni di porre rimedio alle situazioni in cui il rispetto della vita privata e familiare è messo a repentaglio.

Un'attenzione privilegiata sarà rivolta alle recenti pronunce sull'importante, delicato e attuale tema dell'affidamento dei minori conseguente a rottura dell'unità familiare – e, correlativamente, dei diritti nelle relazioni familiari, e del diritto di visita –, le quali hanno approfondito nel merito taluni elementi costitutivi della funzione genitoriale, rimarcato la rilevanza della preservazione dei legami familiari, e valutato la natura degli interventi statali esterni (collocamenti eterofamiliari) come misure eccezionali, stante l'ingerenza sui beni più sensibili e profondi che il minore possiede, cioè le risorse affettive. Una cura particolare sarà dedicata, dunque, alle sentenze dei giudici di Strasburgo interessanti lo Stato italiano, le quali restituiscono le criticità e le lacune presenti nell'ordinamento interno.

In questo quadro, sarà utile verificare, nel quadro del riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni, funzioni e obiettivi delle Autorità garanti per l'infanzia e l'adolescenza in Italia.

Bibliografia essenziale.

1. Art. 8, in S. BARTOLE - P. DE SENA - W. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2012.
2. L.CASSETTI, *Commento all'art.31 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R.Bifulco, A.Celotto, M.Olivetti, UTET, Torino, 2006.
3. L.CASSETTI, *Art.17.Diritti della famiglia*, in *Commentario alla prima parte della Convenzione americana dei diritti dell'uomo*, a cura di L.Cappuccio e P.Tanzarella, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp.454 ss..

4. V. COLUCCI, *Il diritto di visita (art. 8 CEDU)*, in A. DI STASI (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, Padova, 2016.
5. M. FREEMAN, *Law and Childhood Studies. Current Legal Issues*, Oxford, 2012.
6. U. KILKELLY, *The Child and the European Convention on Human Rights*, Londra, 2016.
7. T. LIEFAARD, J.E. DOEK, *Litigating the Rights of the Child. The UN Convention on the Rights of the Child in Domestic and International Jurisprudence*, Berlino, 2014.
8. W.A. SCHABAS, *The European Convention on Human Rights. A Commentary*, Oxford, 2015.
9. J. TODRES - S. HIGINBOTHAM, *Human Rights in Children's Literature. Imagination and the Narrative of Law*, Oxford, 2016.
10. G. VAN BUEREN, *Child Rights in Europe. Convergence and Divergence in Judicial Protection*, Strasbourg, 2007.
11. J. VANDE LANOTTE - Y. HAECK - H. DE VYLDER - C. BURBANO HERRERA, *A Commentary to the European Convention on Human Rights*, Cambridge, 2016.
12. M. ZAPPA (a cura di), *Ri-costruire genitorialità. Sostenere le famiglie fragili, per tutelare il benessere dei figli*, Milano, 2008.

Prof.ssa Silvia Angeletti (Diritto canonico e diritto ecclesiastico IUS-11)

Libertà religiosa, diritti dei minori e principio del best interests of the child

Stato dell'arte:

Nell'ordinamento internazionale e sovranazionale europeo di protezione dei diritti umani, il principio del best interests of the child rappresenta da lungo tempo un valore e, insieme, una norma procedurale che investe ogni istituzione - pubblica o privata - quando l'attività che essa persegue coinvolge i minori, toccando un loro interesse.

Nel medesimo ordinamento, il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione occupa un ruolo di primo piano tra i diritti umani universali, tuttavia la sua stessa configurabilità e praticabilità giuridica sono oggi sempre più frequentemente poste in discussione, mentre il problema dell'individuazione dei limiti legittimamente opponibili al suo libero esercizio individuale e collettivo dà luogo ad una ricca giurisprudenza.

Il vissuto individuale della fede, inoltre, è attraversato da singolari mutamenti e nuove esperienze, che mescolano spiritualità, elementi tratti dalle religioni tradizionali e (un tempo) inedite forme di *religion on line/on line religion*.

Le trasformazioni in atto sul piano del religioso rendono ancora più complesso il già controverso rapporto della libertà di coscienza e di religione con altri diritti umani e con le restrizioni che gli ordinamenti giuridici impongono a tutela dell'ordine pubblico.

La letteratura giuridica, sociologica e politologica, presenta un significativo numero di contributi intorno alle nuove 'forme del sacro' e al diritto di libertà religiosa nello spazio giuridico europeo, cui si sono aggiunti, di recente, studi sul rapporto tra religione e innovazione tecnologica e sui nuovi movimenti religiosi nati attraverso i social media e il web, che interessano principalmente i fedeli più giovani.

Obiettivi della ricerca:

Nella cornice appena descritta, particolarmente ricco di implicazioni giuridiche e di significati simbolici si presenta l'ambito della vita familiare e del rapporto genitori-figli. In esso, il carattere non assoluto della libertà religiosa e le sue nuove forme di manifestazione si confrontano con la necessità di un bilanciamento con il diritto all'ascolto del minore, la tutela del suo primario interesse e della sua autonoma libertà di coscienza, nonché con gli altri principi che formano il tessuto connettivo dell'intero sistema di garanzie giuridiche a tutela del minore.

L'affermarsi di una concezione giuridica che tende a riconoscere al minore una sfera di autonomia propria deve fare i conti con i consolidati standard internazionali ed europei che affermano chiaramente il diritto dei genitori di crescere ed educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose e morali, concretizzandosi nella facoltà di scegliere i luoghi e i metodi educativi, le cure mediche appropriate, la partecipazione o meno ai riti religiosi. In questa complessa dinamica relazionale tra soggetti e tra diritti in concorrenza, la salvaguardia del preminente interesse del minore trova, in ultima istanza, una garanzia di controllo nelle istituzioni pubbliche, le quali, a loro volta, esprimono una particolare visione della società e del rapporto tra poteri pubblici e istituzioni religiose, ed hanno un interesse proprio in materia di welfare, educazione e integrazione dei minori.

La giurisprudenza europea offre molti esempi di situazioni originate dal conflitto tra diritti religiosi dei genitori da un lato e interessi dei pubblici poteri dall'altro, ove, solitamente, le argomentazioni dei giudici tentano un difficile bilanciamento tra le due diverse prospettive. Al contrario, la figura del minore tende sovente a scomparire dietro il 'velo' della tutela della famiglia e della vita privata e familiare, sul presupposto di una immediata e insindacabile condivisione con i genitori della fede religiosa o di convinzioni di altra natura, dei valori e della morale, con la conseguenza che la posizione del minore e le sue personali opinioni e valutazioni risultano invisibili sul piano processuale.

Una (ri)valutazione del principio del primario (o prevalente) interesse del minore nell'ambito del sistema giuridico europeo può aiutare a riportare in primo piano la soggettività del minore.

In proposito, la letteratura scientifica è ricca di contributi che analizzano la Convenzione ONU sui diritti dei minori, indagano il principio del best interests of the child ed anche la libertà religiosa del minore in rapporto ai diritti educativi della famiglia. Quella che si propone in questa sede è un'indagine che metta in relazione le prerogative della famiglia in ambito religioso e morale, quelle dello stato a garanzia dei processi di integrazione e il principio del best interests.

Attraverso un'analisi che ponga al centro le relazioni individuabili tra le trasformazioni delle categorie del religioso e l'evoluzione nella concezione dei diritti del minore, è possibile proporre un'interpretazione del rapporto tra libertà religiosa dei genitori e primario interesse del minore che tenti di coniugare l'approccio multiculturaldegli 'accomodamenti religiosi' con la necessità, più volte evidenziata in dottrina, "of taking children's rights (more) seriously".

Riferimenti bibliografici essenziali:

- 1) Alston P. and Bridget Gilmour-Walsh, *The Best Interests of the Child. Towards a Synthesis of Children's Rights and Cultural Values*, Innocenti Studies, 1996
- 2) Angeletti S., *Libertà religiosa e Patto internazionale sui diritti civili e politici. La prassi del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite*. Torino, Giappichelli, 2008.
- 3) Angeletti S., *The Children Act: alla ricerca del "superiore interesse del minore" tra famiglie, comunità religiose e giudici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n.20, 2019, pp. 1-18.
- 4) Angeletti S., *Tra diritti religiosi dei genitori e rispetto dell'autonomia scolastica, quale spazio di tutela per il "best interest of the child"? Qualche considerazione alla luce del caso Osmanoglu et Kocabaş c. Suisse* <http://diritti-cedu.unipg.it> (2017).
- 5) Angeletti S., *Autonomia dell'istruzione pubblica, insegnamenti religiosi non confessionali e libertà educativa dei genitori. Una lettura alla luce dell'art. 2 del Protocollo n.1 CEDU*, in L. Casseti (a cura di), *Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo*, Napoli, Jovene, 2012, pp. 171-190.
- 6) Archard D. W., *Children, Family and the State*, Ashgate, Aldershot, 2003
- 7) M. Albertson Fineman, K. Worthington, *What is Right for Children?*, Routledge, London and New York, 2009
- 8) Brems E., *Article 14. The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion. A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, Martinus Nijhoff Publ., Leiden, 2006
- 9) M. Freeman (ed), *Children's Rights: Progress and Perspectives*, Martinus Nijhoff, Leiden, Boston, 2011
- 10) Elaine E. Sutherland, Lesley-Anne Barnes Macfarlane (eds), *Implementing Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child*, Cambridge UP, 2016
- 11) M. Freeman and P. Veerman (eds.), *The Ideologies of Children's Rights*, Kluwer Publ. , The Netherlands, 1992
- 12) Freeman Michael D.A., *Taking Children's Rights More Seriously*, *International Journal of Law and the Family*, 6, 1992, pp. 52 – 71.
- 13) Helland C., *Religion Online/Online Religion and Virtual Communities*, in D.G. Bromley, J.K. Hadden, D.E. Cowan (eds), *Religion on the Internet. Research Prospects and Promises*, JAI, New York, 2000, pp. 205-223.
- 14) Parkes A., *Children and International Human Rights Law. The Right of the Child to be Heard*, Routledge, New York, 2013

Prof. Andrea Sassi (Diritto privato, IUS/01)

Titolo: *Il diritto del minore allo status nell'ordinamento interno e sovranazionale*

Stato dell'arte:

Il tema della procreazione e della successiva costituzione dello stato di figlio ha conosciuto negli ultimi decenni una notevole evoluzione, derivante anche dall'impiego di tecniche procreative sempre più complesse a cui partecipano vari attori, tutti in qualche modo potenzialmente legati al nato. Esso, più di altri, risente degli orientamenti culturali della società e dei cambiamenti che la percorrono, essendo centrale nell'esistenza e nello sviluppo della personalità di ciascun individuo.

Il rinnovamento della concezione giuridica della filiazione è avvenuto in varie direzioni. Le novità più salienti possono essere riassunte secondo due filoni principali: il

mutamento del concetto di *status filiationis* e la centralità nel sistema dell'interesse allo *status* del figlio.

Il problema più rilevante riguarda la possibilità di registrazione dell'atto di nascita formato all'estero negli atti dello stato civile, attività possibile soltanto in presenza di determinati requisiti. Sulla base del diritto applicabile (artt. 16 e 65, l. n. 218/1995), sono "provvedimenti" le sentenze e gli atti amministrativi che autoritativamente incidono sulle situazioni giuridiche, nelle materie indicate, ed in particolare quelli costitutivi o dichiarativi di stati familiari, capacità e diritti della personalità. Il riconoscimento è possibile se: producono effetto nell'ordinamento dello Stato la cui legge è richiamata (anche se pronunciati in altro Stato); per i provvedimenti giurisdizionali, sono rispettati i diritti fondamentali della difesa; gli effetti non siano contrari all'ordine pubblico c.d. internazionale, tradizionalmente riferito al limite al riconoscimento di atti e discipline straniere. Inoltre, anche per l'art. 18 d.P.R. n. 396/2000 sull'ordinamento dello stato civile, non possono essere trascritti nei registri di stato civile italiani (cittadinanza, nascita, morte, matrimonio e unione civile) gli atti formati all'estero se sono contrari all'ordine pubblico.

Le fattispecie emblematiche che si sono presentate conducono ad una differenziazione tra omoaffettività femminile e maschile. Esse concernono: *a)* il nato da procreazione medicalmente assistita nell'ambito di unione omoaffettiva di due donne, di cui una ha fornito l'ovulo, fecondato da gamete di donatore, e l'altra ha assunto il ruolo di gestante; *b)* il nato da procreazione medicalmente assistita e con ricorso a maternità surrogata nell'ambito di unione omoaffettiva di due uomini, di cui uno ha fornito il gamete unito ad ovulo di donatrice.

Obiettivi della ricerca:

Nella cornice appena descritta, assume rilevanza fondamentale la tutela dell'interesse del nato ad acquisire lo stato di figlio e la sua centralità all'interno del sistema, profilo che si esplica in almeno quattro direzioni: il riconoscimento del diritto fondamentale del nato alla genitorialità o, meglio ancora, alla bigenitorialità, secondo quanto dispone l'art. 30, 1° comma, Cost.; il fondamento dell'accertamento diretto della filiazione visto in prospettiva filiale, con la conseguenza che esso può ricondursi non solo alla verità biologica, ma anche alla scelta consapevole del genitore e all'affettività consolidata, come dimostra il divieto di rimozione dello stato inveridico contenuto nell'art. 9, l. n. 40/2004 e la previsione di imprescrittibilità delle azioni di stato riguardo al figlio, che così, salvo rare eccezioni, diviene l'unico legittimato a scegliere se mantenere o meno lo stato giuridico esistente; il riconoscimento del diritto all'ascolto e, soprattutto, della qualità di parte del minore, e, quindi, del suo ruolo centrale nelle azioni di stato, espressione di un suo peculiare interesse distinto da quello degli altri legittimati, meritevole di tutela attraverso la nomina di un curatore speciale; l'attuazione dell'interesse del figlio al pieno riconoscimento dello stato acquisito all'estero e alla relativa registrazione negli atti di stato civile, ai sensi del d.P.R. n. 396/2000.

In particolare, quest'ultima questione è attualmente oggetto di dibattito, scaturito dai fondamentali recenti interventi giurisprudenziali che hanno disegnato un quadro improntato all'attuazione dell'interesse del figlio ad ottenere anche in Italia, e sulla base di quello esistente in un ordinamento estero, uno stato giuridico in grado di tutelarlo adeguatamente nel rispetto dei suoi diritti alla genitorialità, alla parentela, all'identità, all'affettività. Infatti, un'eventuale limitazione dei contenuti dello stato di figlio (e

quindi dei diritti fondamentali ad esso connessi) può avvenire soltanto nell'interesse del minore, del resto in linea con il disposto dell'art. 24 C.d.f.U.E., secondo cui in tutti gli atti relativi al minore stesso, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, il suo interesse superiore deve essere considerato preminente. Deriva che sull'applicazione delle situazioni giuridiche soggettive inerenti lo stato della persona non vi può essere alcuna differenziazione operata da una legge interna, che, inevitabilmente, creerebbe una discriminazione non giustificabile (cfr. Parte II, T.f.U.E.).

Riferimenti bibliografici essenziali:

Sulla filiazione:

- 1) A. PALAZZO, *La filiazione*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, 2^a ed., Milano, 2013;
- 2) A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, in *Tratt. dir. civ. Sacco*, 2^a ed., Torino, 2018;
- 3) R. CIPPITANI, S. STEFANELLI (a cura di), *La parificazione degli status di filiazione*, Roma-Perugia-México, 2013;
- 4) C.M. BIANCA (a cura di), *La riforma della filiazione. Commentario sistematico*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, p. 437 ss.;
- 5) M. BIANCA (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014;
- 6) G. CHIAPPETTA (a cura di), *Lo stato unico di figlio*, Napoli, 2014;
- 7) R. PANE (a cura di), *Nuove frontiere della famiglia. La filiazione*, Napoli, 2014;
- 8) C.M. BIANCA (a cura di), *La riforma della filiazione*, Padova, 2015;
- 9) M. SESTA, *Filiazione (dir. civ.)*, in *Enc. dir. Ann.*, VIII, Milano, 2015, p. 445 ss.

Sul ruolo del minore:

- 1) F. DANOVI, *L'audizione del minore nei processi di separazione e divorzio tra obbligatorietà e prudente apprezzamento giudiziale*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 1415 ss.;
- 2) L. AIROLA TAVAN, *L'ascolto del minore nei procedimenti di separazione dei coniugi da dovere del giudice a diritto del figlio*, in *Giur. it.*, 2014, p. 294 ss.;
- 3) Corte cost., 11 marzo 2011, n. 83, con nota di F. TOMMASEO, *La Corte costituzionale sul minore come parte nei processi della giustizia minorile*, in *Fam. dir.*, 2011, p. 545 ss.;
- 4) F. SCAGLIONE, *Ascolto, capacità e legittimazione del minore*, in R. CIPPITANI, S. STEFANELLI (a cura di), *La parificazione degli status di filiazione*, Roma-Perugia-México, 2013, p. 271 ss.;
- 5) G. SAVI, *L'atto processuale dell'ascolto ed i diritti del figlio minore*, in *Dir. fam. pers.*, 2013, p. 1345 ss.;

Sulle azioni di stato, oltre alle opere generali sulla filiazione:

- 1) A. CICU, *Azione di stato*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 937 ss.;
- 2) A. VIOLANTE, *I rapporti di filiazione e le azioni di stato*, Napoli, 1983;
- 3) C. COSSU, *Paternità (ricerca biologica della)*, in *Digesto civ.*, XIII, Torino, 1995, p. 287 ss.;
- 4) F. CARPI, A. GRAZIOSI, *Procedimenti in tema di famiglia*, *ivi*, XIV, Torino, 1996, p. 523 ss.;
- 5) M. SESTA, *Azioni di stato legittimo*, in *Enc. Giur.*, Roma, agg. 2006;
- 6) F. MOROZZO DELLA ROCCA, *Paternità e maternità (accertamento giudiziale della)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1990 (*Postilla agg.*, 2006).

Esiti attesi della ricerca:

La ricerca si propone di realizzare articoli, saggi, paper di ricerca e altre pubblicazioni di cui si darà conto di volta in volta sul sito web *diritticedu.unipg.it* (sito della ricerca “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”, creato nel 2010 e costantemente aggiornato), al fine di consentire la fruizione anche dei risultati intermedi della ricerca e permettere altresì una valutazione in merito allo svolgimento della stessa.

Al fine di dare massima visibilità al lavoro dei ricercatori è prevista la realizzazione di un *Focus Minori* all’interno del sito suddetto, con l’obiettivo di dare vita a uno spazio web nel quale far confluire le ricerche, la documentazione, le analisi degli esperti giuridici ed eventualmente i contenuti dei seminari organizzati. L’obiettivo è quello di aiutare ricercatori e pratici del diritto nonché esperti delle scienze sociali/scienze mediche impegnati nella tutela dei minori a monitorare dimensioni, efficacia ed effettività delle garanzie che sostengono infanzia e adolescenza.

Piano finanziario:

A copertura delle spese per:

- borsa di ricerca,
- organizzazione seminario e/o tavola rotonda,
- partecipazione a convegni, seminari in Italia ed eventualmente all’estero;
- spese per pubblicazioni,
- acquisto di libri,
- contributo per l’aggiornamento/popoloamento del sito web *diritticedu.unipg.it* (Vedi Preventivo ECONET-Prait allegato)

Si richiedono in totale:

eur

Perugia, 14 ottobre 2019

Il responsabile
Firmato
Prof.sa Luisa Cassetti